



Dott. Leonardo Zambello

Consulente del Lavoro

▼ Ordine Provinciale di Verona - nr. 601

Verona, 24 novembre 2022

A tutti i Clienti

Via e-mail

Circolare nr. 17/2022

Fringe benefit: ulteriore aumento della fascia di esenzione per il 2022

Si informa che il DL 176/2022, cosiddetto decreto Aiuti-quater, ha ulteriormente innalzato, solo per il 2022, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti portandola da € 600,00 **a € 3.000,00**.

Si sottolinea che, essendo una misura limitata al periodo d'imposta in corso (quindi con effetto retroattivo per tutto l'anno) deve essere fruita entro il 12/1/2023, termine dei pagamenti degli stipendi affinché possano essere fiscalmente considerati di competenza 2022. E' quindi una corsa contro il tempo che costringe le aziende a pensare in tempi piuttosto ridotti se e quali aiuti erogare ai propri dipendenti per sostenerli contro il caro-vita che quest'anno si è manifestato in tante forme.

Ad integrazione della nostra precedente circolare nr. 13/2022 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e chiarimento sul tema in discussione) si precisa che, riguardo alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche:

- 1) nel perimetro applicativo della norma rientrano anche le utenze intestate:
 - al coniuge o ai familiari del dipendente, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico;
 - al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
- 2) l'erogazione è una libera scelta facoltativa del datore di lavoro
- 3) non è necessario che la somma erogata coincida esattamente con gli importi indicati in bolletta, può essere anche valore inferiore, ma certamente non potrà essere superiore;
- 4) Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa o erogata al lavoratore. In alternativa il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, specificandole in dettaglio;
- 5) In tutti i casi, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio per le medesime spese, il lavoratore deve comunque fornire una dichiarazione che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano state già oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro.

Si ricorda un aspetto importante talvolta non valutato. Qualora ci fossero altri fringe benefit già erogati dall'azienda nel corso dell'anno (tipicamente l'auto aziendale ma non solo....) tali benefit si sommano e si cumulano al fine del raggiungimento dei 3.000 euro e, in caso di superamento di detto limite, tutte le somme erogate diventano imponibili.

Invitiamo quindi le aziende che fossero intenzionate ad erogare/rimborsare spese per utenze domestiche a contattare il personale dello Studio per definire in dettaglio i passaggi da seguire e ricevere, anche in funzione delle scelte che si faranno, le bozze delle dichiarazioni sostitutive che abbiamo già preparato.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si augura buona giornata e buon lavoro.

Dr. Leonardo Zambello